

Prot. n.421/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 6 Novembre 2013

Oggetto: **Festività cadenti nel mese di novembre 2013**

Si riepiloga il trattamento economico dovuto per la festività del 1° novembre (Ognissanti) e per l'ex festività del 4 novembre (Giorno dell'Unità Nazionale)

Si ricorda che la giornata del **1° novembre (Ognissanti)** è considerata festiva a norma dell'art. 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, dall'art. 1 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e dagli art. 17 e 61 del vigente C.C.N.L. Per tale ricorrenza, pertanto, il trattamento economico previsto per i dipendenti delle imprese del settore è il seguente:

Operai: compete il trattamento economico pari a otto ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al Totale 2 della tabella paga operai e sulla percentuale relativa ai riposi annui, compresa per i capi squadra la maggiorazione prevista per tale particolare incarico, e con il pagamento della percentuale dovuta per ferie e gratifica natalizia.

Impiegati: nulla compete, cadendo detta festività nel corso della settimana già coperta dalla retribuzione mensile.

Per quanto concerne la giornata dell'Unità Nazionale (**4 novembre**), la Legge 5 marzo 1977, n. 54, ha stabilito che tale ricorrenza venga celebrata nella prima domenica di novembre. Circa il trattamento economico di tale festività valgono le regole seguenti:

Operai: spetta il trattamento economico previsto per le festività slittate alla domenica (l'altra, come è noto, era il 2 giugno, ripristinato, come festività, dalla Legge 20 novembre 2000 n. 336), pari a otto ore, ma senza la percentuale relativa ai riposi annui e senza la maggiorazione del 18,50% a titolo di gratifica natalizia e ferie (V. Totale 2 della tabella paga operai).

Impiegati: compete il trattamento economico pari a 1/25 dello stipendio lordo mensile, decurtato dell'indennità di trasporto, in aggiunta alla normale retribuzione.

Si rammenta, con l'occasione, che qualora festività infrasettimanali cadano nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni, nel caso di festività religiose (come quella di Ognissanti) comprese in periodi di sospensione dal lavoro, le imprese sono tenute alla corresponsione di 8 ore di retribuzione, sempreché esse cadano nelle prime due settimane di sospensione.

Di conseguenza, beneficiando il lavoratore di tale trattamento per le festività in parola, l'intervento della C.I.G. dovrà essere richiesto considerando come ore lavorate nella settimana quelle della festività. La differenza fra l'orario contrattuale e le ore comunque retribuite costituirà il numero delle ore da integrare.

Qualora si tratti, invece, di festività religiose cadenti dopo due settimane di sospensione, non essendovi l'obbligo retributivo a carico delle imprese, è dovuto al dipendente il trattamento di integrazione salariale e quindi non si deve procedere alla decurtazione sopra indicata.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni altro chiarimento.

Distinti saluti.

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)

pag. 1